

CONSORZIO “Non solo shop”
CCN ARDEA

Art. 1

Denominazione e sede

[1] E' costituito un Consorzio tra piccole imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dell'artigianato e della piccola industria, aventi attività e/o interessi economici connessi ed affini, denominato “Non solo Shop” con sede in Via delle Murene, 11 – 00040 Ardea (RM).

Partecipano a detto consorzio:

1) HOUSESTATE S.R.L. (PIRELLI RE AGENCY) – Viale Tor San Lorenzo n. 8 – 00040 Ardea (Rm) – C.F. e P.IVA 08281011000

2) GIOIE E GIOIELLI – Viale Po, 1 – 00040 Ardea (Rm) - C.F. e P.IVA 05923271000

3) FUMI E PROFUMI DI SANTILLI CLAUDIA – Viale Marino, 26 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA 05224131002 – C.F.SNT CLD 72R70 H501Z

4) SASSO ANTONELLA (SENSI ABBIGLIAMENTO) – Viale Tor San Lorenzo, 10 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA 07318251001 – C.F. SSS NNL 64A65 I337E

5) LILIANA TENDE DI ROMANO ILARIA – Largo San Lorenzo, 44 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA 09772831005 – C.F.RMN LRI 84P64 H501Y

6) FRANC'ORO DI D'EGIDIO FRANCO – Via San Lorenzo n. 14 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA 04232311003 - C.F. DGD FNC 65E13 G811G

7) MONTANARI TONINO – Viale San Lorenzo n. 177 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA 04268101005 – C.F. MNT TNN 59A17 H501C

8) SPACCAPANICCIA ALESSANDRO – Viale San Lorenzo n. 219 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA 05320241002 – C.F.SPC LSN 77H11 H501A

9) BELLI E RIBELLI DI PANONI FABIOLA – Viale San Lorenzo n. 58 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA 05460691008 – C.F. PNN FBL 74R70 H501F

10) CERCHI ARMANDO (SCARPE DIEM) – Viale San Lorenzo, 217 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA 08659211000 – C.F. CRC RND 65E19 H501I

11)MAREMANIA DI FURINI EMILIO- Viale S. Lorenzo n. 98 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA 00295841001 - C.F. FRNMLE56P13G811W

12)TANYA E BARBY DI CARLUCCIO GAETANA – Via Nibbio n. 91 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA. 09007021000 –

13)B E B sas DI BARDI VALENTINA – L.go S. Lorenzo, 17 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA.08754851007-

14)RAMBO srl – Viale S. Lorenzo 8/C - 00040 Ardea (Rm) – P.IVA.05800911009 –

15)ROMA IMMOBILIARE DI LUCIDO PATRIZIA – Via S. Lorenzo n. 12 – P.IVA.09801771008 – C.F.LCDPRZ69C59L120A

16)PASTICCERIA LA SALERNITANA DI VINCENZO GIUDERDONE – Viale Nuova California n.1 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA08929881004 – C.F.GDRVCN78C31F112F

17)CENTRO SERVIZI LAURENTINA srl – Via delle Murene 13/15 – 00040 Ardea (Rm) – P.IVA06802541000

In Applicazione agli artt. 17/18/19/21 è nominato presidente del Consorzio Daniele Occhiodoro con delega, e sono nominati membri del consiglio direttivo i Sigg.ri: Sasso Antonella, Massimiliano Arangio (con delega), Alessandro Sciacchitano e Sanna Antonella (con delega), Guiderdone Vincenzo.

Art.2

Oggetto

[1] Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e migliorare l'efficienza turistica, commerciale, produttiva, logistica e funzionale delle piccole imprese, commerciali e non, consorziate e operanti nelle seguenti vie: Viale San Lorenzo, Viale Marino, Via delle Murene, Via Ticino, Piazzale Nuova California, Viale Nuova California, Via del Parco, e le vie adiacenti ad esse e di congiungimento.

[2] Spetta all'assemblea dei consorziati deliberare sulla base delle richieste di ammissione di nuovi consorziati, quali saranno le singole vie – comprese nell'area suddescritta- in cui opereranno le imprese consorziate.

[3] Il Consorzio si propone di elevare e qualificare la fruibilità della stessa area, sia attraverso il miglioramento delle attrattive ambientali che dell'offerta di prodotti e servizi. L'opera del Consorzio sarà volta, in particolare, alla predisposizione e all'attuazione di un piano di marketing e di studi di geomarketing per la promozione commerciale e turistica dell'area pertinenziale del Consorzio e, a titolo esemplificativo, alla realizzazione di:

- loghi o marchi di produzione collettivi e/o distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla valorizzazione di produzioni locali;
- servizi comuni per migliorare l'attività e l'interesse ambientale e turistico per l'utenza;
- studi e attuazione di iniziative anche formative per la qualificazione dei consorziati;
- ricerca e ottimizzazione dei rapporti dei consorziati con i fornitori fino alla gestione diretta degli stessi anche attraverso l'effettuazione di acquisti collettivi;
- strutture per lo stoccaggio, la conservazione, lo smistamento e la consegna di merci;
- aree di parcheggio dotate delle relative attrezzature, comprese le pertinenze di collegamento alla viabilità pubblica e la relativa gestione;

- servizi informatici e telematici che consentano l'accesso delle imprese consorziate a servizi innovativi e di assistenza tecnica, anche finalizzate alla realizzazione delle relative reti;
- iniziative volte alla certificazione e al controllo della qualità dei prodotti e dei servizi commercializzati;
- eventuali azioni legali a difesa degli interessi dei consorziati nei confronti di terzi;
- altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, economiche e mobiliari ed immobiliari che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità o aderire a consorzi e/o associazioni aventi finalità compatibili.

Art. 3

Durata

[1] Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2055 e può essere prorogata nei modi indicati dall'art. 26.

Art. 4

Obblighi dei consorziati

[1] I consorziati per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio conferiscono all'Ufficio di cui al successivo art. 14, mandato ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all'art. 2 del presente Statuto e pertanto si obbligano:

- a) a eseguire i compiti loro affidati dal consorzio e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- b) a sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio disposti dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 21 al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e a trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
- c) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e a pagare le penalità come previsto dal presente statuto e dal regolamento interno e a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza; inoltre, il pagamento dei contributi non potrà esser sospeso o ritardato per alcun motivo. Eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura nei confronti del consorzio potranno essere fatte valere solo dopo aver effettuato il pagamento. A titolo di penale per il ritardato pagamento, il consorziato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi di mora parametrati sul tasso di interesse legale.
- d) a osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 5

Consorziati

[1] Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio quelle Imprese, di cui all'art. 1, che abbiano titolo e interesse, iscritte nel relativo Registro delle Imprese

(C.C.I.A.A.), qualora obbligatorio, per l'esercizio della loro attività. Dette imprese non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale né debbono essere state dichiarate fallite ancorché riabilite.

[2] La richiesta di ammissione al Consorzio avviene mediante domanda scritta dell'interessato diretta al Consiglio Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità. Qualora l'impresa non abbia l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese CCIAA, dovrà inserire nella domanda di ammissione al Consorzio anche:

- a) denominazione esatta dell'impresa e della sua sede legale;
- b) generalità del suo legale rappresentante;
- c) l'attività effettivamente svolta e l'indirizzo della sede operativa, se diversa dalla sede legale;
- d) la conferma della dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione di cui al primo comma dell'art. 4.

[3] Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.

[4] Il nuovo consorziato, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di ammissione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile e la somma di € 250 come anticipo delle spese di funzionamento e dei costi di gestione.

Art. 6

Recesso

[1] Il consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo. Il recesso diviene operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia, per quanto gli compete, reso garante. La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio di cui al 1° comma art. 4 equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al precedente comma.

Art. 7

Esclusione

[1] L'esclusione del consorziato è deliberata dall'Assemblea nei confronti di chi abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio, o che si sia reso insolvente verso il Consorzio, o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o ai consorziati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8

Trasferimento.

[1] In caso di trasferimento di Azienda mortis causa o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di Consorzio a condizione che:

- 1) l'impresa sia iscritta nel registro delle Imprese qualora ciò sia obbligatorio;
- 2) sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- 3) la delibera dell'Assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al Consorzio sia adottata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati.

[2] La Deliberazione deve essere assunta entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 9

Notifica e impugnazione

[1] Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di Azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

[2] Tali deliberazioni possono essere impugunate entro trenta giorni dalla data della notifica, davanti all'Autorità Giudiziaria.

[3] Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti all'Autorità Giudiziaria ha effetto sospensivo.

Art. 10

Responsabilità patrimoniale

[1] I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle Imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

[2] Il socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'Impresa non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale, mentre resta a suo carico ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile.

Art. 11

Variazioni.

[1] Tutte le variazioni relative ai soggetti dello Statuto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura entro dieci giorni dalla data in cui le variazioni si siano verificate.

Art. 12

Fondo consortile.

[1] Il fondo consortile è costituito:

- a) da una quota di adesione di € 50.00 versata da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati

per inadempienza ai patti consortili;

c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

[2] L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall'Assemblea ordinaria. Ciascun consorziato non potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore al 10% dell'intero ammontare del fondo consortile. Ogni consorziato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta. La stessa, nella persona del suo legale rappresentante, potrà partecipare all'attività degli organi sociali a prescindere dall'apporto sociale versato.

[2] Il Fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, stabilendone le modalità ed i termini.

[3] Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzo del Fondo consortile e i beni acquistati con tale Fondo fanno parte del Fondo consortile stesso. Il Fondo consortile potrà essere aumentato attraverso ulteriori contribuzioni:

- un contributo fisso annuo da parte dei consorziati stabilito secondo l'art. 13;
- contributi straordinari sulla base di iniziative specifiche deliberate dall'assemblea;

- quote sostenitrici di soggetti privati e/o enti pubblici interessati alle finalità del consorzio ed alla promozione e sponsorizzazione di manifestazioni e/o iniziative nelle seguenti Vie: Viale San Lorenzo, Viale Marino, Via delle Murene, Via Ticino, Piazzale Nuova California, Viale Nuova California, Via del Parco, e le vie adiacenti ad esse e di congiungimento.

[4] Il Consiglio direttivo può prevedere la costituzione di un fondo consortile straordinario sulla base di iniziative specifiche deliberate dall'assemblea.

Art. 13

Contributo.

[1] Ogni consorziato dovrà versare un contributo fisso annuo nella misura necessaria per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinata dall'Assemblea. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'art. 2 del presente statuto.

Art. 14

Operazioni e attività.

[1] Il consorzio può compiere le operazioni e svolgere le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una struttura organizzativa predisposta a tal fine e con una propria sede.

[2] Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal Consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più consorziati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni consorziati secondo che all'operazione siano interessati uno o più consorziati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni consorziati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all'ufficio.

[3] Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 c.c. Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se, in precedenza, i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativa, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

Art. 15

Regolamentazione dell'uso dei marchi collettivi.

[1] I marchi collettivi di cui il Consorzio è titolare debbono essere usati per contraddistinguere le imprese aderenti al Consorzio stesso, in conformità alle norme contenute nel presente Statuto volte ad assicurare:

- a) Uniformità costante nella qualità dei servizi prestati, ovunque essi siano effettuati, al fine di garantire la buona fede del consumatore e il prestigio del consorzio;
- b) Uniformità dell'immagine grafica e cromatica dei marchi collettivi in tutte le loro possibili applicazioni.

[2] Il consorzio provvede allo studio, alla determinazione e all'adozione dell'immagine grafica dei marchi collettivi, nonché al loro deposito; provvede altresì a dettare ai consorziati, di volta in volta, le modalità e le prescrizioni secondo le quali i marchi debbono essere utilizzati sempre in conformità con gli obiettivi delineati all'art. 15.

[3] Il Consorzio è titolare del controllo sui consorziati circa l'utilizzazione dei marchi secondo le modalità che saranno indicate di volta in volta.

[4] Nei casi di lieve inadempimento, circa l'utilizzo dei marchi collettivi, il Consiglio Direttivo potrà comminare sanzioni pecuniarie. Nei casi più gravi l'Assemblea del Consorzio avrà il diritto di escludere il consorziato dal Consorzio medesimo e di inibirlo dall'utilizzo del marchio. Qualora il consorziato escluso ne continui l'utilizzo, l'Assemblea avrà diritto di comminare una pena pecuniaria commisurata al periodo di indebito uso dello stesso.

Art. 16

Infrazioni

[1] In caso di infrazione alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali, il consorzio inadempiente è tenuto a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni.

[2] Il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti di competenza e determina la misura delle penalità.

[3] La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata A.R. il consorzio deve effettuare il versamento delle penalità entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. [4] Nel Regolamento saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi e i massimi si intendono duplicati.

Art. 17

Organi

[1] Gli organi del consorzio sono:

- 1) L'Assemblea Generale;
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente

[2] Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale rimborso delle spese sostenute in ragione dei rispettivi mandati. Le cariche sociali assunte in sostituzione di membri venuti a cessare dalle funzioni prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando lo sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 18

Assemblea

[1] L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al consorzio.

[2] L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati; le sue deliberazioni obbligano tutti i consorziati. Essa stabilisce i criteri di gestione del Consorzio al fine di assicurare la massima rappresentanza a tutte le aziende presenti nelle seguenti Vie: Viale San Lorenzo, Viale Marino, Via delle Murene, Via Ticino, Piazzale Nuova California, Viale Nuova California, Via del Parco, e le vie adiacenti ad esse e di congiungimento.

[3] L'Assemblea elegge tre componenti del Consiglio Direttivo; discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, nonché l'importo del contributo fisso annuale dovuto da ogni consorzio e delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 19

Convocazione e deliberazioni in assemblea ordinaria

[1] L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati. E' presieduta dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione.

[2] Ogni consorziato può delegare un solo altro socio per rappresentarlo in assemblea. Ogni consorziato ha diritto di voto. Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 20

Assemblea straordinaria.

[1] L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto; sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per contratto.

[2] La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata anche a mano, da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Art. 21

Consiglio Direttivo.

[1] Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri: tre eletti dall'assemblea, due individuati dai soci fondatori nel proprio seno, dal sindaco o suo delegato, dal presidente della Confcommercio Roma o suo delegato. Sono Soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo. Il Consiglio elegge tra i soci fondatori il presidente e tra i soci eletti dall'Assemblea il vice presidente.

[2] Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i titolari, i legali rappresentanti dei consorziati o familiari di primo grado degli stessi.

[3] I consiglieri eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri decaduti per qualunque motivazione sono sostituiti per cooptazione del primo dei non eletti e seguenti. Si riunisce ogni qual volta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

[4] Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale la parte che comprende il Presidente o colui che presiede. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione, compresa l'irrogazione delle penalità; le modalità di versamento dei contributi stabiliti dall'assemblea per la gestione del Consorzio; la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; la predisposizione delle modifiche al presente Statuto; la predisposizione del regolamento interno.

Art. 22

Presidente.

[1] Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ad ogni effetto di legge o statutario; è eletto tra i soci fondatori, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al presidente competono le seguenti attribuzioni:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) assumere le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- d) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- e) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente.

Art. 23

Direttore

[1] L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio potranno essere affidate a un Direttore nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Art. 24

Controversie

[1] Eventuali controversie attinenti all'attività del Consorzio, tra i consorziati, tra il consorzio e i consorziati, gli amministratori, gli amministratori e i liquidatori, ove non regolate espressamente dal presente statuto, sono definite mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile composto da tre membri. Ciascuna delle parti provvederà a nominare un arbitro, e i due arbitri nomineranno il presidente del collegio.

[2] La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con raccomandata a.r., il nome del proprio arbitro e il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri. Di tale comunicazione dovrà essere inviata copia al Consorzio. La controparte, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà a rendere noto con raccomandata a.r. il nominativo da questa scelto e potrà proporre altri quesiti. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio arbitro, oppure in caso di disaccordo fra i due arbitri sulla nomina del terzo, provvederà il presidente della C.C.I.A.A. di Roma su ricorso della parte più diligente.

[3] Nel caso in cui una parte voglia impugnare in via arbitrale una deliberazione o un provvedimento del Consorzio, dovrà promuovere il giudizio arbitrale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione. Nel caso di contestazione tra consorziati il termine decorre dalla data della notizia del fatto che provoca la contestazione pervenuta alla parte interessata. Nell'uno e nell'altro caso scaduto il termine, la parte decade dal diritto d'impugnativa. L'arbitrato avrà sede nei locali del Consorzio. Gli arbitri decideranno secondo diritto e renderanno il lodo entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio.

[4] Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.

Art. 25

Bilancio.

[1] Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto dei residui attivi e passivi.

[2] Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti.

[3] E' obbligo del Consiglio Direttivo predisporre il bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione degli impegni economico/finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 26

Modifiche Statutarie

[1] Eventuali modifiche dello Statuto; la proroga della sua durata o lo scioglimento del Consorzio dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

[2] Allo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali a favore delle forme associazionistiche, il Consorzio si vincola a comunicare alla Giunta Regionale ogni modifica dello Statuto.

Art. 27

Regolamento

Per l'esecuzione e l'attuazione dei principi statutari sarà predisposto apposito Regolamento a cura del Consiglio Direttivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 28

Scioglimento

[1] In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, si ripartisce tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Le eventuali passività saranno supportate in parti uguali da tutti i consorziati.

Art. 29

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.